

Principio di non contestazione – Cass. n. 9439/2022

Prova civile - onere della prova - poteri (o obblighi) del giudice - disponibilità delle prove -
Principio di non contestazione - Contenuto - Fattispecie.

Il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto generica e, come tale, priva di effetti, la contestazione con cui il convenuto aveva eccepito "l'inammissibilità della domanda per mancanza di legittimazione attiva" in capo all'attore, senza alcuna ulteriore precisazione).

Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9439 del 23/03/2022 (Rv. 664451 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_167

Corte

Cassazione

9439

2022